

Francesco Valenti

LA DISPUTA DEI CANONICI

CLERO E SOCIETÀ A LENTINI
NEL XVIII SECOLO



G.U.E.C.M.

www.cuecm.it

Questa pubblicazione ha lo scopo di far conoscere e tramandare, alle generazioni future, un documento inedito che ritengo di notevole importanza per la storia della città di Lentini nel XVIII secolo. La trascrizione del testo è stata fatta su alcune fotocopie, che mio padre, qualche decennio fa, eseguì, preferendo lasciare l'originale al suo posto. Lo ringrazio per avermi dato la possibilità di affidare oggi a queste pagine una memoria che altrimenti sarebbe andata perduta. Il testo del documento è preceduto da un mio breve commento, lasciando ad altri, storici della Chiesa in Sicilia e studiosi di questioni giuridiche e di diritto ecclesiastico, lo studio approfondito del *Sommario*.

Recentemente ho provato a cercare l'originale, ma non l'ho trovato. Voglio sperare che l'insuccesso del mio tentativo sia dovuto soltanto ad un'insufficiente ricerca negli adesso ordinati, anche se polverosi, scaffali dell'Archivio storico di Lentini, e non sia invece la « conseguenza » dell'« eccessivo amore » di « cultori » delle cose del nostro passato interessati a conservare nelle loro case le tessere assolutamente necessarie a chi coltiva genuino interesse per la Storia patria e intende costruire i mosaici delle vicende che hanno caratterizzato i secoli passati. Senza i quali non ci sarà consentito di scrivere e di leggere correttamente le pagine destinate, come conservazione della memoria storica, all'attenzione di coloro ai quali toccherà in sorte di nascere e di vivere a lungo nei decenni e nei secoli che verranno.

Proprietà letteraria riservata

© Catania 1993 - Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero
Via Etnea, 390 - 95128 Catania - Telefono (095) 316737 - c.c.p. 10181956

«Tipolitografia E. Leone s.n.c.» - Via Firenze, 12 - Catania - Tel. (095) 387020

INTRODUZIONE

Il terribile terremoto che dal 9 all'11 gennaio del 1693 sconvolse le città della Sicilia sud-orientale segnò per Lentini il momento più triste della sua travagliata storia.

Rasa al suolo la città, perita sotto le macerie o emigrata altrove, gran parte della popolazione, le poche risorse disponibili si erano ben presto esaurite nei drammatici tre anni trascorsi, durante i quali si era tentato di ricostruire la città sulle pendici argillose del poggio San Pietro¹.

Lentini attraversava uno dei momenti più bui e drammatici della sua plurimillennaria esistenza.

Neanche nel 1550-51, quando venne fondata Carlentini, le sorti della città erano state così misere². Eppure, anche allo-

¹ Sui problemi connessi alla ricostruzione delle città del Val di Noto dopo il terremoto del 1693, cfr. Liliane Dufour e Henry Raimond, *La riedificazione di Avola, Noto e Lentini*, « *Fra Angelo Italia, maestro architetto* », in « *Atti del convegno internazionale sul Barocco* », Siracusa, 1981, p. 11 ssg.; Idem, *Dopo il terremoto del 1693: la ricostruzione della Val di Noto*, in « *Storia d'Italia* », VIII, Torino, 1985, pp. 475-498; F. Valenti, *La città dimenticata. Lentini 1693-1696*, Catania, 1992.

² La città di Carlentini voluta dal viceré Carlo Vega, come baluardo nella difesa costiera contro le incursioni dei saraceni, doveva essere nei progetti degli ingegneri spagnoli il nuovo sito della città di Lentini. Ad essa furono concessi parte dei privilegi già appartenuti a Lentini, sperando che i lentinensi si trasferissero nella nuova città. Anche se il progetto del viceré non si realizzò del tutto, esso portò ad un generale impoverimento della casse comunali di Lentini e alla migrazione di parte della popolazione.

ra, la grave crisi demografica e il venire meno di parte delle risorse economiche avevano fatto temere la definitiva scomparsa dell'antica colonia greca.

Ma allora agli uomini nobili e potenti si erano opposti altri uomini, e le ragioni della città avevano prevalso sulle considerazioni di carattere militare degli ingegneri spagnoli³.

Al terremoto non si ci poteva opporre, e quello del 1693 fu sicuramente uno dei più disastrosi che memoria d'uomo ricordi⁴.

Quando finalmente fu vinta la disputa contro il duca di Camastra e venne scelto definitivamente il sito dove ricostruire la città, fu necessario dar fondo a tutte le risorse materiali e umane disponibili per poter ricominciare a vivere.

Agli inizi della seconda metà del XVIII secolo, dopo circa mezzo secolo dallo spaventoso sisma, la città di Lentini non era stata interamente ricostruita.

Da qualche anno era stata, anche se non del tutto terminata⁵, consacrata la chiesa Madre⁶ e molti tra palazzi e conventi

³ Ai progetti del viceré Carlo Vega si opposero i lentinesi, che ottennero dal re di Spagna, Filippo I, la revoca dei provvedimenti del Vega. Cfr. Sebastiano Pisano Baudo, *Storia di Lentini antica e moderna*, II, Lentini, ristampa del 1969, pp. 268-269; A. Mazzamuto, *Architettura e stato nella sicilia del '500*, in « Atlante di storia urbanistica siciliana », 8, Palermo, 1986.

⁴ Per una sintesi storiografica del terremoto del 1693, si veda Salvatore Nicolosi, *Apocalisse in Sicilia*, Catania, 1982; M.S. Barbano e M. Cosentino, *Il terremoto siciliano dell'11 gennaio 1693*, in « Rendiconti della Società geologica italiana », 4, 1981, pp. 517-522.

⁵ La collegiata di Santa Maria la Cava e di sant'Alfio fu istituita il 10 dicembre 1694 sotto gli auspici del vescovo di Siracusa Asdrubale Termini. Cfr. Sebastiano Pisano Baudo, *Storia dei Martiri e della Chiesa di Lentini*, Lentini, 1898, p. 208, nota 1. La costruzione della chiesa impegnò per quasi 50 anni le risorse della città di Lentini. Essa non fu mai del tutto terminata secondo il progetto originario, e tutt'oggi sono visibili diverse parti prive di decorazione pittorica che attestano la precarietà di mezzi e soprattutto di risorse economiche con la quale la chiesa fu costruita.

⁶ La chiesa fu consacrata intorno al 1750, come indicato sotto la croce sulla sommità della facciata.

erano ancora in fase di costruzione. La città, pur con grandi difficoltà economiche, continuava la sua travagliata esistenza.

In questo ambiente di grande povertà, che tra l'altro era comune a gran parte delle città demaniali⁷ della Sicilia orientale distrutte dal sisma del 1693, scoppiò la disputa tra il capitolo della Cattedrale ed i parroci della città di Lentini.

La controversia segnò per diversi anni i rapporti fra le diverse anime del clero locale e si concluse, nel 1764, con l'atto di perpetuo silenzio imposto dalla corte del reverendo giudice ecclesiastico ai parroci delle chiese di Lentini.

La disputa, che rappresenta uno spaccato della vita della città alla metà del XVIII secolo, mostra evidente come i rapporti tra clero e fedeli erano ancora segnati dalle conseguenze derivate dall'evento sismico del 1693 e che le controversie, anche se apparentemente concernenti il diritto ecclesiastico, in effetti avevano risvolti economici e sociali ben precisi.

Reclamare ed acquisire precedenze, titoli e privilegi non era solo un atto formale, ma significava, in una società non ancora del tutto assestata e in cui gli antichi equilibri economici e sociali erano stati in gran parte alterati dal sisma, poter sperare in nuovi rapporti, che portassero come conseguenza una rinnovata, e nel tempo duratura, stabilità sociale.

La disputa vede, da una parte, il parroco della chiesa di san Luca, don Andrea Baudo, la chiesa più antica dopo il terremoto⁸,

⁷ Le città demaniali, a differenza di quelle feudali, che appartenevano ai nobili, avevano come uniche risorse economiche le gabelle sui terreni di proprietà del comune, sulle case e sui dazi. Sulle caratteristiche delle città demaniali, cfr. G. Candura, *Le 42 città demaniali di Sicilia*, Catania, 1973.

⁸ La nuova chiesa Madre era stata legalmente costituita nel 1694 con l'unificazione della collegiata di sant'Alfio e della vecchia matrice dedicata a Santa Maria la Cava. La chiesa di san Luca, quindi, era di fatto la chiesa più antica presente a Lentini. Essa venne ultimata verso la fine del XVIII secolo, quando la chiesa Madre era già stata consacrata da circa 50 anni.

la chiesa dei quartieri popolari e dei poveri⁹ che, con gli altri sacerdoti delle chiese di Lentini, cerca di ridimensionare lo « strapotere » della nuova collegiata di Santa Maria la Cava e di sant'Alfio. Dall'altra parte, è il parroco della matrice, ora nuova collegiata, don Sebastiano Formenti, uomo rigido e attaccato alla tradizione, che, dopo il terremoto del 1693, ha visto l'unione, nella chiesa collegiata appena edificata, dei nobili e dei borghesi della città¹⁰, unione dalla quale trae la forza dei suoi privilegi.

Nella contrapposizione di interessi fra diverse consistenze sociali (i nobili e i borghesi — fra i quali converge una buona parte degli artigiani — che intendono ancora, ora più di prima perché « collegiati », prevalere sugli abitanti dei quartieri popolari, prevalentemente contadini) sta la chiave di lettura della controversia, che vede come protagonisti i parroci delle due più prestigiose parrocchie della città, due uomini del dopo terremoto, che cercano in tutti i modi, tentando di far prevalere le loro ragioni, anche un migliore avvenire per i loro fedeli.

⁹ Sui quartieri popolari della parrocchia di san Luca: Tirone e San Paolo, cfr. C. Gula e F. Valenti, *Lentini, i luoghi della memoria, immagini e toponimi di Lentini dal XVI al XIX secolo*, Siracusa, 1992.

¹⁰ Ci riferiamo all'unione delle due chiese di Santa Maria la Cava e di sant'Alfio, alle quali facevano capo, rispettivamente, i nobili e i borghesi.

LA DISPUTA TRA IL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE ED I PARROCI DI LENTINI

Il 25 aprile del 1761 mentre si svolgeva la processione di san Marco, che dalla chiesa Madre, girata la piazza, doveva concludersi dentro la chiesa di san Luca, la ferma opposizione di alcuni sacerdoti delle parrocchie e delle chiese di Lentini aveva impedito che il corteo di fedeli e religiosi con a capo, secondo il cerimoniale, l'arcidiacono e prima dignità parroco della chiesa Madre, concludesse la processione come voleva la tradizione.

Il grave atto di ribellione portò l'arcidiacono parroco e prima dignità della collegiata di Santa Maria la Cava e di sant'Alfio, don Sebastiano Formenti, a citare il parroco della chiesa di san Luca, don Andrea Baudo, presso il tribunale della regia gran corte criminale, con l'accusa di aver turbato l'ordine pubblico e di essersi ribellato alle disposizioni ecclesiastiche.

La festa di san Marco, al quel tempo, doveva probabilmente essere una dei più importanti momenti della vita religiosa della città¹.

La partecipazione a tale evento era prerogativa esclusiva

¹ Dei festeggiamenti in onore di san Marco attualmente non si conserva alcuna memoria, né sono presenti nelle chiese di Lentini effigi del santo. È molto probabile che il 25 aprile, con la processione di san Marco, si celebrasse la festa delle « Rogazioni », durante la quale si faceva la benedizione delle campagne e si chiedeva a Dio la protezione per l'imminente raccolto. A Lentini, di questa solennità religiosa si ha notizia sino alla fine della seconda guerra mondiale.

del capitolo della chiesa di Santa Maria la Cava e, alla processione, i sacerdoti delle altre parrocchie e chiese potevano partecipare soltanto se rinunciavano ad indossare gli abiti di cerimonia e di dignità².

Questa esclusiva non era l'unico privilegio riconosciuto al capitolo dell'excattedrale. Secondo l'antico cerimoniale, attestato già a partire dal 1598³, al capitolo della chiesa di Santa Maria la Cava, nella persona della prima dignità, spettava la precedenza nelle orazioni, nelle processioni, nelle messe per i defunti, nelle solennità religiose e nel suonare le campane nelle festività, il Sabato Santo e durante i funerali. Don Andrea Baudo e i sacerdoti delle altre chiese, turbando il regolare svolgimento della cerimonia, avevano voluto manifestare il loro dissenso a questo antico privilegio. Essi, tra l'altro, chiedevano di poter partecipare alla processione con i paramenti sacri, al pari dei sacerdoti del capitolo della collegiata⁴.

Appare ovvio che erano soprattutto motivi di ordine economico e sociale a spingere i sacerdoti « ribelli ». L'aver la precedenza nelle cerimonie e nella celebrazione delle messe, nel

² Il parroco della chiesa di san Luca pur avendo il titolo di decano dei canonici dell'excattedrale, non poteva vestire, durante la processione di san Marco, gli abiti di cerimonia.

³ Atto del 4 maggio 1598 della gran curia arcivescovile metropolitana di Monreale, successivamente approvato dal Tribunale della regia monarchia il 23 febbraio del 1599. Cfr. *Sommario di tutte le sentenze proferite da diversi tribunali sopra le giurisdizioni del reverendo Capitolo della Collegiata di Lentini e del reverendo arcidiacono di quella come prima Dignità contro li rev.di parrochi di detta città*, Panormi, 1764, p. 28.

⁴ La nomina dell'arcidiacono è prima dignità del capitolo era di esclusiva pertinenza della Santa Sede. Facevano inoltre parte del capitolo il preposito, il decano, il cantore e il tesoriere. Quest'ultimo era di libera collocazione (« Alcuni canonici si presentavano alternativamente dal Senato della città, altri si eligevano dal prelado »). Cfr. P. Magnano, *La chiesa siracusana nel 1739. Una relazione ad limina di Mons. Matteo Trigone*, in « Synaxis », II, Catania, 1984, p. 551.

suonare le campane, ecc., significava poter lucrare gran parte delle offerte dei fedeli, a discapito delle altre chiese. In quegli anni di crisi economica, le chiese che si trovavano in posizione subalterna, rispetto alla collegiata di Santa Maria la Cava e sant'Alfio, ricevevano solo pochissime offerte⁵.

Don Andrea Baudo e gli altri sacerdoti contestavano, tra l'altro, più in generale, i titoli e i privilegi posseduti dalla collegiata di santa Maria la Cava e di sant'Alfio. Essi sostenevano che la nuova collegiata, essendo sorta nel 1694, era di fatto la più recente delle parrocchie; pertanto, non poteva per via ereditaria acquisire i diritti di precedenti chiese, diritti, compreso il titolo di Excattedrale, che per via giuridica, secondo i « ribelli », spettavano alla chiesa più antica esistente in quel momento in città, e cioè la chiesa di san Luca.

Le controversie sui titoli e sulle prerogative delle varie chiese dovevano essere al quel tempo, in Sicilia, alquanto comuni. A Lentini si hanno notizie di procedimenti giuridici in tal senso già nella seconda metà del XVI secolo. Il 23 febbraio del 1599, il tribunale della regia monarchia⁶ aveva emesso una prima sentenza che stabiliva i diritti ed i privilegi dell'excattedrale di Santa Maria la Cava, la chiesa Madre di Lentini. A seguito di tale sentenza erano state successivamente accordate, il 20 aprile dello stesso anno, le « lettere osservatoriali »⁷.

Nell'ottobre del 1610, i parroci delle chiese di Lentini presentarono ricorso al progetto di papa Paolo V che, successivamente, diede alla chiesa dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino il privilegio di officiare le memorie dei Santi Martiri di Lentini

⁵ Alla parrocchia di san Luca apparteneva un maggior numero di fedeli rispetto alla chiesa Madre (2.149 a san Luca; 2.055 alla Chiesa Madre). Cfr. P. Magnano, *La chiesa siracusana nel 1739*, cit.

⁶ Cfr. *Sommario di tutte le sentenze*, cit., p. 28.

⁷ Con questo termine si indicavano i decreti che imponevano l'esecuzione delle sentenze profferite dai tribunali.

e tutti i privilegi connessi con questo titolo⁸.

Successivamente, il 12 ottobre del 1627, la gran curia arcivescovile metropolitana fu costretta a spedire al clero di Lentini, dietro richiesta del capitolo della collegiata di sant'Alfio, « lettere di manutenzione »⁹ per l'esecuzione della precedente sentenza.

Dopo alcuni anni, i parroci impugnarono le sentenze del regio tribunale e presentarono un ulteriore ricorso al tribunale della regia monarchia. La Gran corte, dopo aver convocato a Palermo le parti e ascoltate le ragioni del ricorso e la difesa del capitolo di Lentini, il 2 dicembre del 1639 diede nuovamente ragione al clero della collegiata.

A seguito di tale verdetto furono mandate altre lettere osservatoriali il 3 dicembre del 1639 e venne emanato un decreto, che obbligava i sacerdoti a rispettare tale sentenza e ad obbedire al reverendo capitolo della città.

Alla sentenza i parroci di Lentini presentarono ricorso al tribunale del concistoro. Il tribunale si pronunciò l'8 maggio 1640, ribadendo il precedente verdetto e confermando ancora una volta i privilegi nel suonare le campane e nelle celebrazioni delle messe dei defunti al capitolo dell'excattedrale. La sentenza fu tra l'altro fatta eseguire sotto la sorveglianza della corte vescovile di Siracusa che ribadì al clero l'obbligo di dare ai sacerdoti della collegiata la precedenza nei luoghi pubblici e privati, nelle processioni, nel portare la croce, nel suonare le campane e nella processione di san Marco.

A nulla valse la pronta risposta dei parroci, che si rivolsero in « appello » alla regia gran corte criminale¹⁰. Su richiesta

⁸ Il titolo fu definitivamente concesso nel 1611. Cfr. Sebastiano Pisano Baudo, *Storia dei martiri e della Chiesa di Lentini*, cit., p. 202.

⁹ Le lettere di manutenzione servivano ad attestare, anche a distanza di tempo, l'efficacia di precedenti sentenze e/o di decreti.

¹⁰ Il ricorso fu presentato il 18 maggio, dopo appena dieci giorni.

dei sacerdoti del capitolo dell'excattedrale, la sentenza venne riconfermata e il ricorso dei sacerdoti « ribelli » non venne neanche accolto dalla corte, così come « [...] tutti li loro surttufugij, cavellazioni, e difese ».

L'ordine era stato ristabilito e gli animi dei sacerdoti e dei fedeli, che sicuramente partecipavano a queste dispute, apparentemente placati.

Qualche anno dopo, il 17 aprile del 1654, si risolse in maniera definitiva anche un'altra annosa disputa, tra i fedeli e il clero della chiesa dei Santi Martiri e di quella di Santa Maria la Cava. Le controversie tra i due capitoli, che per circa ottant'anni erano state oggetto di ricorsi in tribunale e di sentenze forse anche contraddittorie, furono definitivamente risolte grazie alla mediazione del canonico Giuseppe Conversano ¹¹.

Dopo il terremoto del 1693, la chiesa Madre di Santa Maria la Cava e la collegiata dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino furono riunite in un unico capitolo, e tutti i privilegi e le diverse prerogative di entrambe le chiese passarono alla nuova chiesa, che ebbe il titolo di Collegiata e di Excattedrale. L'arcidiacono parroco di questa chiesa divenne così la prima dignità ecclesiastica di Lentini e a lui spettarono tutti i privilegi connessi alle celebrazioni delle messe, alle processioni, per il suono delle campane e per le messe dei defunti ¹².

Per quasi mezzo secolo i problemi connessi alla ricostruzione della città avevano tenuto occupati i laici e il clero di Lentini

¹¹ L'atto che mise fine alle dispute tra le due chiese fu redatto dal notaio don Santoro Rizzo. Cfr. Sebastiano Pisano Baudo, *Storia dei martiri e della Chiesa di Lentini*, cit., p. 203. La tomba dell'illustre prelado è nell'attuale excattedrale.

¹² Cfr. l'atto di costituzione della nuova collegiata è riportato in Sebastiano Pisano Baudo, *Storia di martiri e della Chiesa di Lentini*, cit., p. 208-209.

ni. Parte della popolazione scampata al sisma aveva abbandonato la città¹³. La ricostruzione era proceduta lenta per mancanza di mezzi. Per trovare le risorse per ricostruire le chiese fu necessario abolire ben sei parrocchie¹⁴ e incamerare le rendite degli ordini religiosi.

Dopo questo periodo di relativa calma¹⁵, nel 1749, il parroco della chiesa di san Luca manifestò il suo dissenso alle sentenze che, circa cinquant'anni prima, avevano riconosciuto i privilegi della collegiata dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino e dell'excattedrale di Santa Maria la Cava. La controversia fu portata davanti al tribunale della regia gran corte criminale e si concluse con un accordo bonario, « personale personalissimo », sottoscritto dai parroci delle due chiese, che si impegnarono a non adire nel futuro il tribunale per una sentenza sulla stessa questione¹⁶.

Alla loro morte, il nuovo parroco della parrocchia di san Luca, don Andrea Baudo, e l'arcidiacono parroco della chiesa Madre, don Sebastiano Formenti, durante la processione di san Marco riacquirono l'antico contrasto e, come già preceden-

¹³ La città di Lentini visse in quegli anni uno dei momenti più tristi della sua storia. Gran parte dei nobili erano andati ad abitare a Catania e parte della popolazione nella vicina Carlentini.

¹⁴ Cfr. Sebastiano Pisano Baudo, *Storia di Lentini antica e moderna*, cit., III, Lentini, ristampa 1971, p. 31.

¹⁵ È da ricordare che nel periodo successivo al terremoto del 1693 vi fu una disputa tra i il clero ed i fedeli delle due principali chiese della città: l'excattedrale di Santa Maria la Cava e la collegiata dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino. Infatti, venute meno le rendite dei due capitoli e dovendosi procedere alla ricostruzione delle due chiese, fu necessaria tutta la buona volontà del vescovo di Siracusa, Asdrubale Termini per mettere d'accordo i sacerdoti e sancire l'unione delle due chiese. Cfr. Sebastiano Pisano Baudo, *Storia di Lentini antica e moderna*, cit., III, p. 23-26.

¹⁶ L'accordo prevedeva che la processione fosse presieduta da un « normale » sacerdote eletto dal giudice ordinario della città di Lentini. Cfr. *Sommario di tutte le sentenze*, pp. 27-28.

temente accennato, la controversia fu nuovamente portata di fronte al tribunale della regia gran corte criminale.

Don Andrea Baudo, che doveva essere un sacerdote con una forte personalità e per nulla remissivo, « con positiva macchina », il 13 gennaio 1762, mentre era ancora in corso il procedimento nei suoi confronti, fece ricorso al tribunale della regia monarchia, nella speranza di far sospendere almeno per quell'anno i privilegi del capitolo della collegiata, in attesa che il supremo tribunale si pronunciasse¹⁷.

Il ricorso del sacerdote, che in un primo momento fu accettato, venne definitivamente annullato con decreto del 3 aprile 1762 del regio tribunale che, tra l'altro, due anni dopo, il 2 ottobre del 1764 si pronunciò in maniera definitiva sulla controversa questione, che aveva esasperato gli animi del clero e dei fedeli.

A seguito della richiesta di don Sebastiano Formenti, la corte del reverendo giudice del tribunale della regia monarchia, con voto del tribunale della reale gran corte di giustizia criminale, pubblicò il decreto contenente il sommario di tutte le sentenze a favore del capitolo¹⁸ della collegiata e del reverendo

¹⁷ Don Baudo chiedeva al tribunale che per quell'anno le celebrazioni della festa e della processione di san Marco fossero affidate ad un semplice sacerdote nominato dal giudice della città. Il Baudo sperava in questo modo che, almeno per quell'anno, gli introiti della festa fossero a favore di un'altra chiesa. È da ricordare che la processione di san Marco si svolgeva mentre a Lentini era in corso la grande fiera annuale, considerata una delle più importanti della Sicilia, alla quale affluivano molti forestieri che, in quell'occasione, lasciavano offerte e doni nelle chiese della città. Il luogo dove si svolgeva la fiera, chiamato comunemente « Piano della Fiera », era tra l'altro nell'ambito della parrocchia di San Luca. Quindi, le pretese di don Andrea Baudo non erano del tutto immotivate.

¹⁸ Sostennero in tribunale le tesi di don Sebastiano Formenti il rev. don Francesco Maria Paternò, barone di Raddusa, don Giovanni Battista Paternò, don Biagio Ragusa, don Benedetto Scalpati e don Salvatore Correnti. Il sommario con tutte le sentenze fu rogato dal notaio Pietro Provenzano.


arcidiacono e prima dignità di quel capitolo contro i parroci della città di Lentini, ai quali si impose, tra l'altro, l'atto di perpetuo silenzio e di obbedienza nei confronti del Capitolo della chiesa Madre, « per non venire più diffatigato l'Oratore e suoi successori ».



Portone della chiesa di Santa Maria la Cava e dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino (quarto decennio del secolo XVIII).



Particolare del portone della chiesa di Santa Maria la Cava e dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino costruita dopo il terremoto del 1693: nella fascia centrale, i pannelli con gli stemmi, da sinistra, del vescovo Matteo Trigona, del papa Clemente XII, del viceré di Sicilia e della città di Lentini.



Particolare del portone della chiesa di Santa Maria la Cava e dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino: in alto, i pannelli raffiguranti la Madonna e i santi martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, che simbolicamente rappresentano le due antiche ed omonime chiese presenti nella città prima del terremoto del 1693.



Particolare del portone della chiesa di Santa Maria la Cava e dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino: in alto, il pannello raffigurante la Madonna.



Particolare del portone della chiesa di Santa Maria la Cava e dei santi Alfio, Filadelfo e Cirino: in alto, il pannello raffigurante i tre santi.



Chiesa della « Campana ». È stata costruita dopo il terremoto del 1693 là dove prima sorgeva l'antica cattedrale di Lentini dedicata a Santa Maria la Cava.

S O M M A R I O
DI TUTTE LE SENTENZE
PROFERITE DA DIVERSI TRIBUNALI
SOPRA LE GIURISDIZIONI
D E L

Reverendo Capitolo della Collegiata di Lentini, e del Reverendo Archidiacono di quella come prime Dignità.

C O N T R O
DI
LI REV. PARROCHI DI DETTA CITTA'

Pelle quali fu nuovamente imposto l'atto di perpetuo Silenzio dalla Corte del Rev. Giudice Eccle. del Trib. della R. M. col voto del Tribunale della R. G. C. Criminale CC. D. O. sotto li 2. Ottobre decima terza Indizione 1764.

SPEDITO AD ISTANZA DEL REVERENDO DOTTOR

D. SEBASTIANO FORMENTI
ARCIDIACONO E PRIMA DIGNITA' DI DETTA COLLEGIATA,

Per evitarsi affatto le future Contese

AD MAJOREM DEI GLORIAM
Et
AD FUTURAM REI MEMORIAM



P A N O R M I M D C C L X I V .
Ex Typographia Francisci Valenza Ss. Cruciatæ Impressoris
Superioribus armamentibus .
Publ. del Castillo V. G. Publ. Napoli. Tre.

ATTO DI PERPETUO SILENZIO

NELLA CAUSA

*Delle Giurisdizioni del Reverendo Capitolo della Collegiata
di Lentini, e del Reverendo Arcidiacono di quella
come Prima Dignità*

CONTRO

LI REV. DI PARROCHI DI DETTA CITTÀ

Die secundo Octobris 1764

Fuit ex parte Reverendi S. T. D. D. Sebastiani Formenti Archidiaconi Primae Dignitatis Ven. Insignis Matricis Ecclesiae olim Cathedralis sub titulo Sanctae Mariae della Cava, e Ss. Alphij, Philadelphi, e Cirini Civitatis Leontinorum, uti Parochi, e Rectoris nati dictae Ven. Majoris Matricis Ecclesiae, supplicatum E. S. cujus tenor ita se habet. Eccellentissimo Signore, Il Reverendo D. Sebastiano Formenti Arcidiacono, e Prima Dignità della Cattedrale Chiesa della Città di Lentini espone umilmente a V. E., che con altro suo memoriale fece umile ricorso a V. E. del tenor che siegue. Eccellentiss. Signore Il Reverendo D. Sebastiano Formenti Arcidiacono, e Prima Dignità della Ven. Insigne Matrice Chiesa olim Cattedrale sotto il titolo di S. Maria della Cava, e delli Ss. Alfio, Filadelfio, e Cirino della città di Lentini, come Parroco, e Rettore nato di detta Ven. Maggiore Madrice Chiesa con ogni ossequio dovuto espone a V. E., qualmente il Reverendo Capitolo, seu le Dignità, e Canonici di esso tengono molte giurisdizioni, e prerogative, e fra l'altre di aver la precedenza di loco, e della Croce sopra tutte le Chiese Parrocchiali, che sono in detta Città in tutte, e singole processioni, cori, sessioni, e funzioni Ecclesiastiche, tanto pubbliche, quanto private, ed in tutte le altre processioni si fanno in detta Città, siccome nel giorno della processione di S. Marco con far da Ministro parato la prima Dignità, qual è il detto Reverendo Oratore siccome ancora la pre-

cedenza nel suono delle Campane nelle feste, segni, ed ore soliti, ed anche nelle intumulazioni de' Defonti per causa di agonia funerali, ed altre prerogative, e funzioni in forza di più proferite a favore del Reverendo Capitolo, tanto dalli Supremi Tribunali del Regno, quanto dalla Corte Romana, cioè dalla G. C. Arcivescovile Metropolitana di Monreale a' 4 Maggio 1598.

Dal Tribunale della R. Monarchia per sentenza confermantel'antecedente a' 23 Febraro 1599, da cui avendosi appellato li Parrochi al Concistoro CC. DD. perché fu deserta la detta appellazione, e passata la detta sentenza *in rem judicatam*, perciò gli furono al detto Reverendo Capitolo dal detto Tribunale della Monarchia accordate lettere osservatoriali di dette sentenze a' 20 Aprile 1599 e successive speditegli altre lettere penali di manutenzione di possessione dallo stesso Tribunale della R. M. a' 25 Giugno di detto anno 1599. Indi si appellarono, e tentarono à capo di anni dieci li cennati Parrochi la nullità dell'erezione di detta Collegiata nella Rota Romana, come anche l'annullazione delle preminenze di detta Collegiata come spettanti à se private, e *servantis servandis* fu alla perfine deciso à pro di detto Reverendo Capitolo, con imponerci il perpetuo silenzio alli sudetti Parrochi intorno alla cose sudette, con insieme condennarli alla soluzione delle spese come per detta decisione Rotale proferita nell'anno 1610, e se ne spedirono in conferma di detta erezione privilegj, e preminenze di essa Collegiata lettere Apostoliche in forma date in Roma a' 2 Ottobre di detto anno 1610, esegute in Regno a' 30 Ottobre di detto anno 1610, e nella G. C. Vescovile Siragusana Registrate a' 7 Gennaro 1611. Ed in seguela poi furono da detta G. C. V. Siragusana emanate lettere ad istanza del Reverendo Capitolo contro li Parrochi per la coerzione, e pagamento di dette spese fatte a di 8 di detto mese di Gennaro 1611, ed indi replicatosi lo stesso ordine contro li cennati Parrochi per altre lettere di detta G. C. Vescovile, spedite a' 20 Ottobre 1611 furono appuntino esegute. Dopo di che per alcuni nuovi emergenti furono impe-

trate da detto Reverendo Capitolo lettere osservatoriali dalla G. C. Arcivescovile Metropolitana pell'execuzione di dette sentenze e lettere di Manutenzione di possessione, con l'inserzione di dette sentenze sotto li 12 Ottobre dell'anno 1627 quali parimenti furono esegute. Dopo poi alcuni anni mostrandosi disubidienti alcuni di detti Parrochi furono meritatamente ad istanza di detto Reverendo Capit., intimati a continuare l'obbedienza per ordine del Reverendo Vicario della Città di Lentini, ed insieme delegato, per il che se ne gravarono li sudetti Parrochi al Tribunale della R. M. ove intese le parti, con aversi formalmente ad istanza delli medesimi mandato ad effetto sulla petizione *quod injunctio deleatur*, e da parte di detto Reverendo Capit. fu parimente mandato ad effetto contra detti Beneficiati, seu Parrochi sopra la petizione *quod injunctio stet, ipsi Beneficiantur non audiantur, quia obstant sententiae in rem indicatum latae tam in hoc S. R., quam in Romana Curia cum impositione perpetui silentii, vigore literarum Apostolicarum execuntarum parte citata in H. S. R. anno 1610, execuntarum pariter per M. E. Curiam Siragusanam anno 1611*. Essendosi discorsa la causa, fu finalmente sotto li 2 Dicembre 1639, *prolata sentenza, seu interlocutoria* à favore di detto Reverendo Capit., per la quale fu detto: *Jesus stet injunctio*, ed in conformità di detta sentenza furono sotto li 3 Dicembre di detto anno spedite lettere osservatoriali, quali furono presentate in detta Città di Lentini, sotto li 27 Dicembre 1639. Nello stesso giorno si rilasciò altra injunzione à detti Beneficiati in seguela di detta sentenza, a continuare l'obbedienza a detto Reverendo Capitolo, tanto nelle processioni, e precedenza di esse, quanto nel suono delle Campane, ed altre prerogative come sopra, della quale sentenza avendosi appellato li detti Reverendi Parrochi al Tribunale del Concistoro, con aver ottenuto, *parte incitata*, lettere supercessoriali, furono perciò da detto Reverendo Capitolo mandate ad effetto dette lettere supercessoriali sulla petizione, *quod literae supercessoriales revocentur, appellatio*

praedicta non admittantur neque quo ad suspensivum, neque devolutivum. Finalmente sotto li 8 Maggio 1640 fu proferita sentenza seu interlocutoria à favore di detto Reverendo Capitolo per la quale fu detto: *Jesus declaretur inappellantis, litterae revocentur expensis: hinc inde compensatis.* E perchè parimenti si avea introdotto il merito principale dell'injunzione decisa da detto Trib. della R. M. sotto li 2 Dicembre 1639 si proferì parimente sentenza sotto lo stesso giorno 8 Maggio 1640, dal detto Trib. del Concistoro per la quale fu detto: *Jesus stet, procedat injunctio, praeterquo ad pulsationem Campanae in die Sabati Sancti, in qua pulsatione praecedat Ecc. Sanctae Mariae expensis hinc inde compensatis;* Poscia li sudetti Parrochi per involvere sempre questioni, ed articoli pregiudiziali si spedirono sotto li 18 Maggio 1640 orrettizamente asserte lettere osservatoriali della sentenza proferita a favore di detto Reverendo Capitolo, con apponerci molte circostanze contro la forma di detta sentenza, e con eccesso ancora, a segno tale, che fu precisato il Reverendo Capitolo ricorrere al Trib. della R. G. C. Criminale, sopra la revocazione in forma di dette lettere, e fattasi la petizione da detto Reverendo Capitolo, *per viam effectus:* in detta G. C. Criminale contra detti Parrochi sulla petizione; *quod utique litterae observatoriales sub die 18 Maii 1640 sententiae Trib. Conc. Prolatae die 8 eiusdem mensis, ad instantiam Beneficiatorum contra Reverendum Capitulum Leontinorum, peraclentur pro reformatione, ad instantiam Reverendi Capituli, Canonicorum expediantur litterae juxta formam dicta sententiae,* ed esaminatasi la causa dalla G. C. Crim. fu sotto li 11 Dicembre 1640 proferita sentenza, per la quale fu detto: *Jesus peraclentur, reformentur juxta formam sententiae, expensis hinc inde compensantis.* E sopra il merito di già introdotto dell'injunzione, si disse *confirmetur ista.* A confronto della sentenza del Concistoro, che poi per la esecuzione della medesima, ne furono spedite lettere osservatoriali penali in forma a' 11 Dicembre 1640 parte citata, con denegar-

si ogni audienza a detti Beneficiati in tutti li loro sutterfugij, cavellazioni, e difese, sulla ragione di trattarsi d'esecuzione di sentenze *in rem judicatas*, e perpetuo silenzio, imposto a detti Beneficiali dalla S. Sede, quali lettere furono presentate ed eseguite a' 3 Gennajo 1641, ed anche dalla detta Corte Vescovile Siragusana. Cosicchè d'allora in poi successivamente e stato osservato, e praticato, con aver sempre li reverendi Parrochi continuato nell'obbedienza ordinatagli, in tutte, e singoli processioni, sessioni, cori, precedenza di luoghi, tanto pubblici, quanto privati, nell'apportazione della Croce, suono di Campana, siccome nella processione di S. Marco con farla da Ministro Parato la prima Dignità, qual'è il Reverendo Arcidiacono, e vi è più, che essendo stata nell'anno 1693 la sudetta Madrice Chiesa di S. Maria la Cava aggregata, ed incorporata alla detta Collegiata insigne Chiesa di S. Alfio dopo il Tremoto di quell'anno, perciò come Madrice Chiesa, tutte quelle preeminenze, prerogative, ed altre, che avea, furono annesse alla detta Collegiata, e che alla prima Dignità, qual'è l'Arcidiacono Oratore privativé sopra tutte le Dignità, e Canonici di detta Collegiata, e come Parroco insieme di detta Madrice Chiesa, spetta far da primo Celebrante, e Ministrante in dette processioni generali, e particolari, ed avere il primo luogo, e precedenza di loco il Celebrante nelle processioni, come per dette sentenze, ed atto di aggregazione dell'anno 1696 alle quali &cc. E sedate già le controversie, comechè nell'anno 1749 dal Parroco di S. Luca, si pretendevano fare alcuni atti pertubativi, e contro la mente di dette sentenze, fu precisato perciò quel Reverendo Arcidiacono ricorrere al Tribunale della R. G. C. Criminale CC. DD., ed ottenne *juxta petita* lettere osservatoriali, sotto li 29 Aprile di detto anno à favore del Reverendo Capitolo, che poi nell'anno 1750 colla presenza del Prelato amichevolmente fecesi una temporanea concordia tra l'Arcidiacono di quell'anno personale, personalissima durante la loro vita, e colla riserba alli rispettivi successori Arcidiaconi, e Dignità di decidere le loro re-

spettive ragioni, ed azioni nelli Tribunali per la esecuzione di dette sentenze, quale concordia avendosi estinta pella morte dell'Arcidiacono, siccome ancora per avere il Parroco subintrato ad altra Dignità, fu precisato il Reverendo Oratore, come novello Arcidiacono ricorrere al detto Tribunale della G. C. Criminale per situarsi nell'esercizio di sua giurisdizione a' tenore delle sentenze proferite sin dall'anno 1610 in questo Regno, siccome del rescritto Apostolico, del perpetuo silenzio, e finalmente delle lettere osservatoriali dell'anno 1640, ed altre lettere successivamente osservatoriali in diversi tempi come sopra ottenute, ed ultimamente quelle dell'anno 1749, e per darsi la puntuale esecuzione alle medesime, *juxta petita*, ottenne lettere osservatoriali in data de' 13 Aprile 1761, quali presentate, ed eseguite in quella Corte Patriziale di Lentini, sotto li 24 Aprile di detto anno, con aver l'Oratore fatto da Ministro parato nella processione sudetta, qual processione secondo é stato solito farsi, aveva uscito dalla Madrice Chiesa, e gira per la Piazza, e termina dentro la Vener. Parrocchiale Chiesa di S. Luca, di cui trovasi attuale Parroco il Reverendo Sac. D. Andrea Baudo. Nell'anno poi seguente sotto li 13 Gennajo 1762 con tutta la positiva machinazione, ed industria, dal Reverendo Parroco Baudo fecesi ricorso benchè *nulliter*, ed orrettiziamente al Trib. della R. M. con suo memoriale, esponendo la riferita concordia fatta in detto anno 1750, colla presenza del Reverendo Prelato, con incaricarsi della sostanza di detta concordia, che fu personale, personalissima vita durante quel Reverendo Arcidiacono, e del parroco di quel tempo, e pretendeva con ciò ottenere lettere di manutenzione di possessione, a tenore dell'istessa concordia, quali avendosi posto in ordine da quei ufficiali di Monarchia, e che per ritrovarsi l'impedimento al Registro delle lettere da parte dell'Oratore, furono perciò impedito al suggello, ed essendo stati citati li Professori dell'Oratore, furono fatti più contraddittorj innanzi Monsig. Riggio Giudice attuale della R. M., da cui avendosi esaminato le so-

pracennate sentenze, *in rem judicatam*, proferite, siccome la cennata concordia, stante essere personale, personalissima, ne punto pregiudicar potea le riferite sentenze, e perpetuo silenzio, si diede perciò ordine di non aver luogo le cennate lettere, ma lacerarsi. E non potendo il Reverendo don Baudo raffrenare la sua temeraria pretenzione, *malis artibus*, e con positiva industria, ricorse al Trib. della R. G. C. Criminale CC. DD. sul pretesto di aver mandato ad effetto le riferite lettere osservatoriali ottenute dall'oratore sotto il 13 Aprile 1761 di già eseguite; con occultarsi l'occorso di sopra dell'anzidette sentenze orrettiziamente, e parte incitata *ex officio*, ottenne un atto provisionale per cui si disse, *stantibus scripturis ad effectum missis, super revocatione literarum observatorialium*, pro modo si facci la processione di S. Marco, e le parti di Celebrante, seu Ministro Parato in detta processione, si facessero per un semplice Sacerdote da erigersi dal Giudice ordinario del luogo, qual'affetto atto, perchè giunse inaspettatamente al Reverendo Oratore nel tempo stesso, che dovevasi fare la processione, siccome fatto l'avea l'anno precedente, non vi fu tempo di potersi riparare, avendosi fatto la processione da un semplice Sacerdote, che poi abbisognò ricorrere l'Oratore in detto Tribunale, con far presente l'inganno sofferto; e si sciolse un atto provisionale in contraddittorio judicio, citato il Procuratore, di detto Baudo sotto li 20 Luglio 1762 con inserirsi insieme l'affetto atto orrettiziamente ottenuto *ex officio* dal Baudo sotto li 3 Aprile, e si ordinò di cancellarsi affatto il detto atto provisionale, senza che avesse indotto verun pregiudizio al Reverendo Oratore, l'afferta esecuzione del medesimo: perchè parte incitata, ed orrettiziamente. Ma che si eseguissero *a prima linea usque ad ultimam*, le lettere osservatoriali ad istanza dell'Oratore, *in niente ostando qualisia atitati, concordie, ed ordini fatti dall'ordinario contra la mente alle medesime, ed a favore del Parroco*, qual atto fu presentato ed eseguito in detta Corte Patriziale, *citato parimente il detto don Baudo coll'intel-*

ligenza del Reverendo Prelato di Siracusa, e vedendosi già il detto Reverendo don Baudo affatto espulso, pensò ricorrere al Tribunale della G. C. Criminale CC. DD., ed innanti li Spett. Giudici dell'attuale fede con un preteso mezzo di mandare ad effetto le lettere osservatoriali suddette; e pretendeva ottenere un atto provisionale a confronto di quello, che orrettizamente fe sciogliere nella passata fede dalla G. C. Criminale, CC. DD. sotto li 3 Aprile 1762 per qual'atto, fattosi un pleno contraddittorio in detto Tribunale, non solo fu rigettata l'ammissione della pretesa petizione *per viam effectus*, ma per la temeraria petizione, di voler contendere il detto don Baudo dopo sei sentenze, e perpetuo silenzio, della Sagra Congregazione unitamente, con infinità di lettere osservatoriali in diversi anni a favore di detta Collegiata proferite, ed ottenute, restarono persuasi, che poi in sequela di detta verbale determinazione di detto Tribunale, si diede la esecuzione alle cennate lettere osservatoriali di dette sentenze, con aversi dall'Oratore sotto li 25 del scaduto mese di Aprile fatto la solita processione di S. Marco, delle Rogazioni, ed uscito da Ministro Parato con tutte le dignità, e Canonici, con aver uscito detta processione dalla detta Madrice Chiesa, e girato per la piazza, ed aver terminato secondo il solito in detta Parrocchiale Chiesa di S. Luca. In vista dunque di tutto ciò che aveva umiliato l'Oratore all'E. V. per non venir più diffatigato dal detto Parroco ne più innovarsi cosa, circa la processione sudetta, da dove incomincia, passa, e termina dentro detta Parrocchiale Chiesa di S. Luca, come per tanti anni si ave osservato e praticato, siccome di tutte le altre prerogative giurisdizioni, ed altri, che gode il detto Oratore, e detto Reverendo Capitolo, cioè, che il detto Reverendo Beneficiale di S. Luca, ed altri Beneficiali, che sono, e *pro tempore* saranno, non possano intervenire da Ministri parati sopra tutte le dignità, e canonici di detta Collegiata, nel detto giorno della processione di S. Marco, stante spettare privative a detto Reverendo Oratore, ma che siano, e debbano essere obbligati detti

Parrochi all'obbedienza, che se li ordina da detto Reverendo Capitolo ed Oratore d'intervenire, e continuare in tutte, e singole processioni, Sessioni, Cori, e star soggetti alle precedenze de'luoghi, tanto pubblici quanto privati nell'apportazione della Croce, suono, di Campane nelle feste, segni, ed ore solite ed altre spettanti privative, a detto Reverendo Capitolo, ed all'Oratore, come prima Dignità, siccome ancora nell'intimolazione delli Defonti, per causa di agonia, funerali, ed altri, giusta la forma delle dette sentenze, e sotto la pena di onze 50 contro li trasgressori inobbedienti; che però desidera: dalla suprema autorità di V. E.; che se l'imponesse affatto un perpetuo silenzio, trattandosi di tre sentenze uniformi, ed unisoni, tanto circa al merito proferite, unitamente col perpetuo silenzio sciolto dalla Sacra Congregazione, quanto dell'altre tre interlocutorie del puro articolo del *scribatur injunctio*, per darsi esecuzione a dette tre sentenze del merito principale, in un col perpetuo silenzio, e proferite dal Tribunale della R. M., quanto dalla Corte Ecclesiastica col voto del Tribunale del Concistoro, e l'ultima, che fu la trina sentenza proferita parimente dalla Corte Ecclesiastica, col voto, del Trib. della G. Corte Criminale, CC. DD., con infinità di lettere osservatoriali in diversi tempi sciolte, come sopra enunciate, e sopra le medesime si dovesse imporre il perpetuo silenzio, per non essere più diffatigato l'Oratore, e i suoi successori nelli Tribunali, e con ciò evitare tutte le strade indirette del detto Parroco, e delli suoi successori, che potrebbero, sinistramente intraprendere sopra dette sentenze, e lettere osservatoriali in diversi tempi ottenute come sopra, e si compiacerà nel tempo stesso incaricare alla detta Corte Ecclesiastica, col voto, e parere del Tribunale della R. G. C. Criminale, che fu l'ultimo, che definì l'uniformità delle tre sentenze, che dovesse imporre il perpetuo silenzio, con farsi l'atto solito del perpetuo silenzio, per non venire più diffatigato l'Oratore, e suoi successori, che il tutto oltre essere di giustizia lo riceverà l'Oratore a grazia particolare *ut Altissimus*: Al quale

s'abbia relazione. E perché E. S. ha per lo spazio di due mesi in circa, che fu presentato, all'E. V. il riferito memoriale, e fin'ora non si é compiaciuta provederlo, trattandosi a sentimento dell'Oratore giusta la dimanda del pepetuo silenzio, che desidera da V. E. sopra le tre sentenze proferite, e l'ultima fu dal Tribunale della G. C. Criminale CC. DD., e dubbita l'Oratore, che forse il succenato memoriale fosse smarrito: che però ha risolto di bel nuovo ricorrere; all'E. V. acciò si degna restar servita impartire la dovuta providenza, per il perpetuo silenzio, compiacendosi nel tempo stesso, incaricare alla detta Corte Ecclesiastica, col voto, e parere del Tribunale della R. G. C. Criminale, che fu l'ultimo, che definì l'uniformità delle tre sentenze, che dovesse imporre il pepetuo silenzio, con farsi l'atto solito del pepetuo silenzio sudetto, per non venire più diffatigato l'Oratore, e i suoi successori, che il tutto oltre essere di somma giustizia lo riceverà l'Oratore a grazia particolare, *ita supplicat, ut Altissimus. In dorso cuius quidem memorialis, fuit sub Die Trigesimo Septembris 1764 sic decretatum:* Il Giudice Ecclesiastico col voto del Tribunale della G. C. Criminale, spedisca nelle forme accostumate il solito atto del pepetuo silenzio in quei articoli, ove concorrono le tre sentenze uniformi, *ut melius*, « est videre ex praeinferto memoriali, e sententiis in eo calendatis, quibus e c., dictoque memoriali, e decreto registrato in R. S. H. S. R. eadem Die 30 Septembris quibus plena sit relatio, illisque tandem dicto tribunali M. R. C. Sedis Criminalis CC. DD. R. M.; cum assistentia Procuratoris dicti Reverendi de Baudo, ad hunc effectum serio vocati, fuit, per Tribunal. praedictum super eodem memoriale provisum: *Quod praesentetur, registretur, exequat, e stat fiat actus pepetui silentii ad mentem decreti E. S. in cuius exequutionem fuit memoriale praedictum cum dicto decreto praesentatum; e registratum in actis dicti Tribunalis M. R. C. Sedis Criminalis CC. DD. R. M. sub die secundo Octobris 1764, cui iterum sit relatio. Hinc ut debite exequutioni supradicta decreta mandentur*

fuit provisum, e mandatum per Reverendum Judicem Ecclesiasticum, cum voto spettabilium de Giorgio, Constantino, e Ruffo Judicum dicti Tribunalis M. R. C. Sed. Crim. CC. DD. dictae R. M. ad instantiam dicti Reverendi S. T. D. D. Sebastiani Formenti nomibus ut supra, quod utique stantibus comparationibus factis in contradictorio judicio, ac pluries auditis iuribus ambarum partium, pro eo quod respicit, tam ad itam sententiam, sive interloquutoriam prolatam per M. Archiepiscopalem Curiam Metropolitanam Montis Realis favore dicti Reverendi Capituli de anno 1598 4 Maii, quam quo ad aliam Tribunalis R. M. prolatam sub die 3 Februarii 1599, aliamque interloquutoriam prolatam per Trib. Concistorii CC. DD. R. M. sub die 23 Februarii 1602, ac etiam interloquutoriam latam per Sanctam Sedem Apostolicam in Curia Romana sub die 2 Octobris 1610 una cum perpetuo silentio exorato per dictam Sanctam Sedem vigore Literarum Apostolicarum, eodem die, contra dictos Reverendos Parrochos emanatarum, e in hoc S. R. esecutarum sub die 30 eiusdem mensis Octobris 1610, quam etiam pro eo, quod respicit ed alias trinas sententias, sive interloquutorias exinde prolatas pro executione dictarum sententiarum, e perpetui silentii, una nempe sub die 2 Decembris 1639, prolatam per Tribunal. R. M. favore eiusdem Reverendi Capituli, per quam fuit dictum: Jesus stet injunctio, e inde per Tribunal. Concistorii CC. DD. R. M., fuit dictum sub die 8 Maii 1640: Jesus stet injunctio, preterquo ad pulsationem Capanae in die Sabat Sancti, in qua pulsationem, praecedat Ecclesia Sanctae Mariae, e demum, per Tribunal. M. R. C. Sedis Crim. CC. DD. R. M. sub die 11 Decembris 1640 fuit dicta interloquutoria confirmata favore dicti Reverendi Capituli, melius expressat, e descriptas in literis observatorialibus de idicto anno 1640 sub die 17 eiusdem mensis Decembris, aliisque literis observatorialibus dictarum trium sententiarum noviter expeditis per dictam Curiam Iudicis Ecclesiastici Tribunalis R. M., cum voto dicti Tribunalis M. R. C. Sedis Criminalis, e CC.

DD. ad instantiam dicti Reverendi Arcidiaconi D. Sebastiani Formenti, sub die 13 Aprilis 1761, una cum actu provisionali in contradictorio iudicio per idem Tribunal pro executione dictarum literarum observatoriarum dictarumque sententiarum expedito sub die 20 Julii 1762, quibus sit relatio: In causis praedictis agitatis, quia evidente constat adesse trinas Sententias conformes meriti principalis, una cum perpetuo silentio Sanctae Sedis Apostolicae, aliasque trina Sententias unius articuli pro executione dictarum Sententiarum, e perpetui silentii, calendatis in dictis literis observatorialibus, cum suis dependentibus, emergentibus, annexis, e connexis, e melius descriptis, adnotatis e expressatis in dicto praeinserto memoriali. Imponatur perpetuum silentium, itaut unquam litigari possit, nec valeat dictus Reverendus don Baudo, uti Parochus Sancti Lucae, nec alii successores Parochi in dicta Ecclesia, in quacumque Curia, Tribunali, e Magistratu, circa iurisdictiones, praeheminentias, ac prerogativas spectantes ad dictum Reverendum Archidiaconum don Formenti, e successores in eo, e ad dictum Reverendum Capitulum dictae insignis Collegiatae, dictamque Matricem Ecclesiam olim Cattedralem, sub titulo Sanctae Mariae de Cava, e SS. Martirum Alphii, Philadelphi, e Cirini, quo ad omnimodam praecedentiam in pulsationibus Campanarum, aliisque praeheminentiis ei spectantibus, nec proponere possit dictus Reverendus Parochus don Baudo, e successores Parochi quodcumque remedium ordinarium, aut extraordinarium, etiam nullitatis, sed ad unguem ferventur omni futuro tempore memoratae sententiae, e literae observatoriales in praeinserto memoriali descriptae, una cum suis annexis, e connexis, dependentibus, e emergentibus, omnesque a prima linea usque ad ultimam exequantur, omni contradictione cessate, e ita inviolabiliter exequatur sub paena unc. quinquaginta, e hoc stantibus comparitionibus factis coram nobis in contradictorio iudicio citato D. Francisco don Mercioni Procuratore dicti Reverendi don Baudo Parochi S. Lucae, vi-

gore procurationis apud acta Notarii Francisci Pauli Consiglio Leontinorum sub die 11 Januarii 1762: Unde e c. notificato praesenti actu D. Francisco don Mercioni Proc. e c., Constat per Joannem Scicli Algozirium ».

Scribatur notificata parte CC. DD. CC.

Canonicus Ascenso, Ruffo, Constantino, don Giorgio. Petrus Provenzano pro Magister Notarius. Badami Actuarius.

Li Patrocinanti nell'ultima Contesa, che sostennero le cennate Giurisdizioni a favore della Collegiata e Reverendo Arcidiacono; furono.

Lo Spett. D. D. Francesco Maria Paternò, e Bonajuto, Barone di Raddusa. Compatrono.

Spett. D. D. Gio. Battista Paternò, altro Compatrono.

D. D. Biaggio Ragusa Allegante.

D. Benedetto Scalpati Causidico.

D. Salvatore Correnti Curiale.

Ad Majorem Dei Gloriam

FINITO DI STAMPARE
NELLA «TIPOLITOGRAFIA E. LEONE S.N.C.»
IN CATANIA NEL MESE DI FEBBRAIO 1993
PER CONTO DELLA
COOPERATIVA UNIVERSITARIA EDITRICE
CATANESE DI MAGISTERO
CATANIA - VIA ETNEA, 390 - TEL. (095) 316737